

A.A.M.P.S.

**Azienda Ambientale
di Pubblico Servizio Spa
Livorno**

TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
RELATIVO ALLA RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE O COATTIVA
DEGLI IMPORTI NON RISCOSSI, RELATIVI ALLE FATTURE
DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)
EMESSE DALL’AAMPS SPA NELL’ESERCIZIO 2009**

DISCIPLINARE TECNICO

REV. 30/03/2010

PREMESSA

Aamps Spa è affidataria "in house" del servizio di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati e della gestione della Tariffa di Igiene Ambientale sul territorio del Comune di Livorno. L'Amministrazione Comunale di Livorno, con delibera del Consiglio Comunale n. 207 dell' 8 dicembre 2005, ha infatti adottato, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2006, il sistema tariffario (TIA) per la copertura dei costi del servizio in sostituzione del sistema impositivo (TARSU), affidandone contestualmente la gestione ad AAMPS.

Il presente Disciplinare, nell'ambito di un articolato programma aziendale di recupero dei crediti tariffari insoluti, fissa gli obiettivi e le norme generali che regolano l'appalto a Soggetto terzo abilitato delle operazioni di riscossione stragiudiziale o coattiva degli importi non riscossi relativi alle fatture TIA emesse nel corso dell'esercizio 2009.

L'appalto è pertanto affidato e svolto nell'ambito dei poteri conferiti dall'Amministrazione Comunale ad Aamps Spa a norma delle disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Applicazione della Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Comunale di Livorno con delibera n. 209 dell'8 dicembre 2005 e seguenti modificazioni.

L'importo dei crediti non riscossi oggetto dell'appalto è di 7.000.000,00 (sette) milioni di Euro.

L'importo indicato servirà per il calcolo della cauzione provvisoria, definitiva e dell'anticipazione, in quanto lo stesso potrà variare in più o in meno in conseguenza dello stato attuale dei pagamenti effettivamente versati dagli utenti.

L'affidamento dell'appalto del servizio avviene, previa procedura ad evidenza pubblica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riferimento:

A. ad un aggio sul riscosso, complessivamente non superiore all'11% di cui:

1. il 4,65% a carico dell'utente moroso in caso di pagamento non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'Ingiunzione Fiscale;
2. il 6,35% a carico della Stazione Concedente in caso di pagamento non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'Ingiunzione Fiscale, da sottoporre a ribasso in fase di gara;
3. il 9% a carico dell'utente moroso in caso di pagamento oltre i 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'Ingiunzione Fiscale.
4. il 2% a carico della Stazione Concedente in caso di pagamento oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'Ingiunzione Fiscale, da sottoporre allo stesso ribasso in fase di gara di cui al precedente p. 2.

B. ad una anticipazione finanziaria non inferiore al 5% dei crediti da recuperare oggetto dell'affidamento, da sottoporre a rialzo in fase di gara.

Il punteggio massimo ottenibile sarà pari a 100; esso sarà così ripartito:

- A.2 e A.4: massimo ribasso sulle due percentuali di aggio del 6,35% e del 2% = 50/100 punti;
- B: massimo rialzo sull'anticipazione del 5% dei crediti da recuperare = 50/100 punti.

La ripartizione dei punteggi sarà calcolata applicando le seguenti formule:

- A.2 e A.4: al maggior ribasso saranno attribuiti punti 50, gli altri ribassi saranno parametrati secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio} = \frac{50 \times \text{ribasso offerto}}{\text{maggior ribasso}}$$

- B: al maggior rialzo saranno attribuiti punti 50, gli altri rialzi saranno parametrati secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio} = \frac{50 \times \text{rialzo offerto}}{\text{maggior rialzo}}$$

Possono partecipare alla gara le imprese che alla data di pubblicazione del bando:

- 1) siano iscritte all'Albo dei gestori delle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, nonché riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la fiscalità locali, in forza dell'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e del Decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289
- 2) siano in possesso di un capitale sociale interamente versato non inferiore a €. 10.000.000 (diecimilioni), ai sensi dell'art. 32, c. 7 bis, DL 185/2008, conv. in L. 2/2009;

- 3) abbiano svolto servizi dalle caratteristiche similari per un Comune con un numero di abitanti superiore a 150.000 abitanti o per un soggetto unitario gestore di servizio pubblico le cui attività interessano un territorio con ugual numero di abitanti;
- 4) utilizzino un sistema informatico avente le seguenti caratteristiche:
 - interfaccia web con possibilità di consultazione/elaborazione multiutente fruibile da postazioni dotate di browser internet explorer;
 - compatibilità con il sistema informativo in uso presso gli uffici operativi di Aamps Spa.

E' fatto divieto al Soggetto Aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o diritti dallo stesso derivanti.

Tutti i servizi oggetto del presente disciplinare sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati.

Art. 1 – Oggetto

1. La premessa è parte integrante del presente disciplinare.
2. L'incarico prevede ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997, l'affidamento dell'appalto di un insieme coordinato di attività finalizzato al recupero stragiudiziale e coattivo della Tariffa di Igiene Ambientale (di seguito TIA) relativa agli importi non riscossi delle fatture emesse nel corso dell'esercizio 2009 da AAMPS Spa (di seguito Stazione Concedente).
3. Il Soggetto partecipante alla gara è tenuto a predisporre e trasmettere alla Stazione Concedente, contestualmente all'offerta economica, il Programma contenente:
 - a) il nominativo dell'*Ufficiale alla Riscossione* designato;
 - b) il dettaglio delle attività oggetto di affidamento, con specifico riferimento agli aspetti logistici e organizzativi, compresa espressa e puntuale indicazione degli uffici che intende attivare sul territorio del Comune di Livorno per le relazioni con i contribuenti;
 - c) l'indicazione delle risorse umane e strumentali che intende effettivamente attivare;
 - d) il cronoprogramma delle attività, articolato trimestralmente per tutta la durata del contratto.
4. il Programma di cui al comma precedente è allegato parte integrante del contratto di affidamento.
5. Eventuali ed ulteriori attività aggiuntive o integrative di quelle oggetto del presente disciplinare e del contratto possono essere pattuite di comune accordo tra le parti, nel rispetto della vigente normativa, previa espressa richiesta della Stazione Concedente.

Art. 2 – Modalità di esecuzione

1. La Stazione Concedente trasmette al Soggetto Aggiudicatario la lista dei crediti non riscossi da recuperare entro una settimana dalla sottoscrizione del contratto di affidamento, sulla base di un tracciato informatico preventivamente concordato.
2. La riscossione coattiva della TIA è effettuata con la procedura indicata dal Regio Decreto, 14 aprile 1910, n. 639 (Ingiunzione Fiscale).
3. Le somme riscosse nell'esercizio delle attività oggetto di affidamento sono introitate in conti correnti postali e bancari intestati al Soggetto Aggiudicatario, appositamente ed esclusivamente dedicati all'incasso delle somme da recuperare per conto della Stazione Concedente. Il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a riconoscere al Soggetto Concedente l'accesso informatico in visualizzazione ai suddetti conti correnti.
4. Il riversamento delle somme riscosse dal Soggetto Aggiudicatario nell'esercizio delle attività oggetto di affidamento, fatta esclusione soltanto dei primi incassi riscossi fino a concorrenza della somma oggetto di anticipazione, sono riversate nei conti correnti bancari comunicati dalla Stazione Concedente, entro il giovedì di ogni settimana, con riferimento agli incassi della settimana precedente. In caso di festività, il riversamento avviene il primo giorno lavorativo successivo utile.
5. Il rendiconto delle somme riscosse dal Soggetto Aggiudicatario nell'esercizio delle attività oggetto di affidamento è telematicamente trasmesso alla Stazione Concedente nello stesso giorno del riversamento sulla base di un tracciato informatico preventivamente concordato tra le parti. I primi incassi riscossi e non riversati fino a concorrenza della somma oggetto di anticipazione, sono rendicontati entro il giovedì di ogni settimana, con riferimento agli incassi della settimana precedente.
6. Il rendiconto di cui al comma precedente indica nel dettaglio tutte le somme incassate, evidenziando

l'importo del credito recuperato, l'aggio praticato all'utente e quello spettante alla Stazione Concedente, l'eventuale rimborso spese e gli eventuali crediti residui non riscossi.

7. L'eventuale discarico o sospensione delle posizioni di credito inizialmente dichiarate non riscosse, è comunicato dalla Stazione Concedente al Soggetto Aggiudicatario per via telematica nelle forme da concordare tra le parti.
8. L'eventuale dichiarazione motivata di inesigibilità del credito è comunicata dal Soggetto Aggiudicatario alla Stazione Concedente per via telematica nelle forme da concordare tra le parti.

Art. 3 – Procedure e tempi di esecuzione

1. Il Soggetto Aggiudicatario è tenuto ad iniziare le operazioni di riscossione oggetto del presente disciplinare, non oltre i 30 gg. dalla consegna, da parte della Stazione Concedente, della lista dei crediti non riscossi oggetto dell'incarico, seguendo questo iter procedurale, da dettagliare e specificare ulteriormente nel Programma di cui al precedente art. 1, comma 3:
 - a) verifica e certificazioni delle anagrafiche delle utenze morose da convalidare;
 - b) elaborazione, stampa e notifica di intimazioni di pagamento all'utente che prevede il riepilogo delle fatture scadute e non pagate, dando al contempo informazione, dell'avvio della riscossione coattiva in caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - c) per le fatture inferiori a €. 200,00, il Soggetto Aggiudicatario può a sua discrezione, in alternativa alla predente lettera b), provvedere a campagne di comunicazione telefonica;
 - d) elaborazione, stampa e notifica della Ingiunzione Fiscale all'utente moroso, decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla notifica dell'intimazione;
2. In caso di ulteriore mancato pagamento nei termini di 60 giorni dalla notifica della Ingiunzione Fiscale, il Soggetto Aggiudicatario deve effettuare entro i termini previsti dal R.D. 639/1910 e s.m.i. tutte le operazioni finalizzate al recupero delle morosità, compresa l'attuazione di misure cautelari nei confronti del debitore così come previsto dal D.P.R. 602/73 e s.m.i., fino alla completa definizione della posizione debitoria dell'utente.

Art. 4 – Anticipazione finanziaria

1. Il Soggetto Aggiudicatario provvede a versare alla Stazione Concedente, a titolo di anticipazione irripetibile, le somme finanziarie risultanti dall'applicazione delle condizioni di aggiudicazione e, comunque, in misura non inferiore al 5% del valore complessivo dei crediti da recuperare.
2. Il versamento dell'anticipazione è effettuato con valuta a 5 (cinque) giorni dalla consegna dell'elenco dei crediti da recuperare.
3. L'anticipazione è compensata in via prioritaria con i primi incassi riscossi fino a concorrenza della somma riversata. Resta inteso che la restituzione dell'anticipazione non è mai dovuta dalla Stazione Concedente, compreso il caso in cui i crediti recuperati al termine del contratto risultino inferiori a quanto anticipato.
4. Il mancato o ritardato versamento dell'anticipazione comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, con il conseguente incameramento della cauzione definitiva.

Art. 5 – Obblighi del Soggetto Aggiudicatario

1. Il Soggetto Aggiudicatario si obbliga al rispetto degli obiettivi indicati nel Programma di cui all'art.1, comma 3.
2. L'attività di recupero è svolta dal Soggetto Aggiudicatario nel rispetto delle norme di legge e senza atti o comportamenti che possano ledere l'immagine della Stazione Concedente.
3. Lo svolgimento delle attività dell'appalto oggetto del servizio, di cui al precedente articolo, è esercitata dal Soggetto Aggiudicatario a proprio esclusivo rischio con capitali, mezzi e personale propri, in regola con la normativa vigente in materia.
4. Tutti gli obblighi e gli oneri, di ogni genere e tipo, insorgenti verso terzi sono a totale carico del Soggetto Aggiudicatario, che ne assume la totale ed esclusiva responsabilità, anche in deroga a norme che disponessero ogni qualsivoglia onere a carico della Stazione Concedente.
5. In caso di controversie che vedono coinvolti terzi e il Soggetto Aggiudicatario, è escluso ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti della Stazione Concedente.
6. Il servizio affidato in appalto è gestito dal Soggetto Aggiudicatario nell'osservanza delle disposizioni del presente disciplinare d'oneri, delle norme vigenti in materia e delle disposizioni della L. 212/00 (Statuto

del Contribuente). La gestione della riscossione deve essere, in particolare, improntata ai principi di correttezza e trasparenza, nel pieno rispetto dei diritti che l'ordinamento riconosce in capo ai contribuenti.

7. Il Soggetto Aggiudicatario ha obbligo, entro 10 (dieci) giorni) dalla stipula del contratto di comunicare al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) TIA presso la Stazione Concedente il nominativo del proprio rappresentante operativo, responsabile della gestione del servizio affidato (Responsabile). Il Responsabile ed il RUP concordano preventivamente le procedure e le forme relative all'applicazione dei regimi sanzionatori previsti dalle vigenti normative in materia di riscossione coattiva.
8. Il Soggetto Aggiudicatario è obbligato a raccogliere, conservare e successivamente – entro e non oltre 120 giorni dal termine dell'incarico – restituire alla Stazione Concedente la seguente documentazione amministrativa nei formati elettronici cd PDF risultanti dalla scannerizzazione sulla base di formati preventivamente concordati:
 - a) Copia delle ingiunzioni fiscali e di eventuali comunicazioni ufficiali inviate dalla Stazione Concedente al Contribuente interessato;
 - b) Copia della documentazione fornita dai contribuenti debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti.
9. Il Soggetto Aggiudicatario è obbligato a registrare tempestivamente, su supporto informatico accessibile ai competenti uffici della Stazione Concedente, tutte le fasi procedurali in cui si articola l'attività stragiudiziale o coattiva avviata, affinché il RUP TIA o suo delegato possano monitorare l'andamento delle attività di riscossione.

Art. 6 – Obblighi della Stazione Concedente

1. La Stazione Concedente garantisce l'esistenza dei crediti al tempo dell'affidamento del servizio e non risponde dell'insolvenza del debitore.
2. La Stazione Concedente mette a disposizione del Soggetto Aggiudicatario, a sua semplice richiesta, copia informatica e, eventualmente se necessario, anche cartacea dei dati e dei documenti in proprio possesso, relativi ad un singolo caso di morosità da affrontare.
3. Il RUP TIA individua i soggetti dipendenti dalla Stazione Concedente incaricati di curare i rapporti con il Soggetto Aggiudicatario, fornire il necessario supporto tecnico ed informatico, organizzare, se necessario, iniziative formative per l'istruzione e l'aggiornamento degli operatori.
4. La Stazione Concedente, di concerto con il Soggetto Aggiudicatario, informa tempestivamente ed adeguatamente la cittadinanza dello svolgimento del servizio oggetto del presente disciplinare.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha una durata pari a 18 (diciotto) mesi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla firma del relativo contratto. Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte della Stazione Concedente.
2. L'affidamento del servizio può essere prorogato, a totale discrezione della Stazione Concedente, per non più di sei mesi, a seguito di motivata e circostanziata richiesta da parte del Soggetto Aggiudicatario. In tal caso la protrazione dei tempi di esecuzione del servizio, non determina in nessun caso una variazione delle condizioni contrattuali e dei corrispettivi stabiliti in fase di gara.

Art. 8 – Corrispettivi, rimborsi e modalità di pagamento

1. Al Soggetto Aggiudicatario, per le attività di cui al presente disciplinare, spetta un compenso in percentuale sulle somme effettivamente riscosse (Aggio), anche a titolo di sanzioni ed interessi.
2. L'aggio posto a base d'asta è complessivamente non superiore all' 11% di cui:
 - a) il 4,65% a carico dell'utente moroso in caso di pagamento non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'Ingiunzione Fiscale;
 - b) il 6,35% a carico della Stazione Concedente in caso di pagamento non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'Ingiunzione Fiscale, da sottoporre a ribasso in fase di gara;
 - c) il 9% a carico dell'utente moroso in caso pagamento oltre i 60 (sessanta) giorni dalla notifica

dell'Ingiunzione Fiscale.

- d) il 2% a carico della Stazione Concedente in caso di pagamento oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'Ingiunzione Fiscale, da sottoporre allo stesso ribasso in fase di gara di cui alla precedente lettera b).
3. Il Soggetto Aggiudicatario addebita all'utente moroso tutte le spese necessarie per l'esecuzione delle attività di riscossione (spese postali, giudiziarie, di notifica ecc. ecc.) e, se del caso, le spese sostenute per la gestione delle procedure esecutive.
4. In caso di sgravio delle posizioni di credito da parte della Stazione Concedente o in caso di motivata comunicazione di inesigibilità da parte del Soggetto Aggiudicatario, il rimborso delle spese documentate relative alle procedure esecutive è a carico della Stazione Concedente entro i seguenti limiti massimi non revisionabili:
 - a) €. 15,00 per utenze aventi debiti complessivi inferiori o uguali a €. 500,00
 - b) €. 30,00 per utenze aventi debiti complessivi compresi tra €. 501,00 e €. 1.000,00;
 - c) €. 60,00 per utenze aventi debiti complessivi compresi tra €. 1.001,00 e €. 8.000,00;
 - d) €. 300,00 per utenze aventi debiti complessivi superiori a €. 8.001,00.
5. Il corrispettivo contrattuale determinato dall'esito della gara è definitivo e vincolante per le parti e non può essere soggetto ad alcuna revisione.
6. Il pagamento del corrispettivo, stabilito ai sensi dei precedenti commi, è effettuato in 90 giorni dal ricevimento di apposita fattura mensile emessa dal Soggetto Aggiudicatario sulla base delle somme effettivamente incassate, previo collaudo dei competenti uffici della Stazione Concedente.

Art. 9 – Attività di controllo

1. Il Soggetto Aggiudicatario, con riferimento al Programma di cui all'art. 1, comma 3, trasmette trimestralmente alla Stazione Concedente una dettagliata relazione sull'andamento delle attività programmate.
2. Il Soggetto Aggiudicatario agevola qualunque ispezione, controllo e verifica, da parte degli operatori della Stazione Concedente, fornendo tempestivamente dati ed informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini del controllo sull'andamento delle attività .
3. La Stazione Concedente, al fine di verificare la correttezza di tutte le fasi di attività, ha facoltà di svolgere controlli, sia sui dati riscontrati e/o modificati a seguito del servizio affidato e che dovranno essere trasmessi dal Soggetto Aggiudicatario secondo quanto disposto del presente disciplinare, sia sugli atti emessi che sugli annullamenti effettuati a seguito dell'emissione di atti errati, nonché sulle modalità di conduzione dell'attività contenziosa.

Art. 10 – Obblighi di riservatezza

1. Il Soggetto Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 9/2003, è responsabile del trattamento dei dati, in forza di un apposito atto di nomina allegato al contratto.
2. E' fatto obbligo dell'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali. Il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a conformarsi, nello svolgimento della propria attività e nella prestazione dei servizi, alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Soggetto Aggiudicatario si obbliga ad adottare le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e trattati nell'ambito dello svolgimento dei lavori e della prestazione dei servizi.
3. Le notizie relative all'attività di rilevazione, oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale del Soggetto Aggiudicatario ed in qualsiasi forma, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate dalla ditta stessa o da chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
4. Le informazioni devono servire esclusivamente per le finalità indicate dal presente disciplinare e dal contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno o all'esterno dell'organizzazione del Soggetto Aggiudicatario.
5. L'inosservanza delle norme di cui ai precedenti punti, in caso di acclarata responsabilità personale, comporta l'obbligo per il Soggetto Aggiudicatario di allontanare l'operatore venuto meno all'impegno di

riservatezza.

6. Il Soggetto Aggiudicatario è obbligato a cancellare tutte le informazioni ed i dati sensibili ricevuti nell'espletamento delle attività oggetto di affidamento entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del contratto.

Art. 11 – Penalità

1. In caso di mancata osservanza, da parte del Soggetto Aggiudicatario, delle prescrizioni previste nel presente capitolato, si applicherà la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione.
2. In caso di inadempienze ripetute dalle quali si possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Soggetto Aggiudicatario ad assolvere gli obblighi contrattuali, la Stazione Concedente si riserva la facoltà di rescindere il contratto di appalto e di valutare l'eventuale citazione per danni.
3. Il Soggetto Aggiudicatario, in caso di ritardato versamento delle somme riscosse rispetto ai termini stabiliti, è obbligato a versare alla Stazione Concedente, gli interessi legali e a corrispondere a titolo di penale quanto previsto ai sensi dell'art. 47. D.Lgs. 112/1999.

Art. 12 – Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto dovrà costituire la garanzia fideiussoria definitiva rilasciata nelle forme e nei modi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 12/04/06 / 163. La garanzia dovrà avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data prevista per la scadenza contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio o per eventuale risarcimento di danno, nonché del rimborso delle spese che Aamps Spa dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti dell'impresa, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per Aamps Spa l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 13 – Decadenza e risoluzione del contratto

1. La decadenza del contratto è dichiarata nei casi previsti dall'art. 14 del regolamento istitutivo dell'albo di cui all'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997. Oltre a quelli sopra richiamati, può, altresì, essere disposta nei seguenti casi:
 - gravi e ripetute inadempienze agli obblighi stabiliti a suo carico dalla legge o dal presente disciplinare;
 - apertura di una procedura concorsuale a carico del Soggetto Aggiudicatario;
 - grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento dei risultati prefissi;
 - persistente inadempienza agli obblighi assicurativi per il personale dipendente.
4. La pronuncia di decadenza comporta la risoluzione dell'intero rapporto contrattuale costituito.
5. Tutte le clausole del presente disciplinare sono essenziali e ogni inadempienza può produrre, previa diffida scritta, la risoluzione del contratto. In particolare, la Stazione Concedente può risolvere il contratto senza formalità alcuna nei seguenti casi di recidiva nel compimento di irregolarità o reiterati abusi nella conduzione dell'attività, accertati nelle forme e nei modi previsti nel presente disciplinare.

Art. 14 – Norma finale

1. A esclusiva discrezione della Stazione Concedente, la gestione delle pratiche che risultino ancora non definite alla scadenza del contratto può essere oggetto di separata lavorazione a stralcio, fino ad esaurimento, da parte del Soggetto Aggiudicatario.
2. La Stazione Concedente si riserva, in ogni caso, la facoltà di subentrare in qualsiasi momento al Soggetto Aggiudicatario nella gestione a stralcio delle attività descritte al comma precedente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare d'oneri, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

